

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN POLYAL RICICLATO DA COLLOCARE IN PUNTI DI INTERESSE DELLA CICLOVIA REGIONALE DEL SECCHIA (di seguito l'“Accordo”)

TRA

- **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE**, Codice Fiscale 94164020367 e Partita IVA n.03435780360, con sede in Pievepelago (MO), Via Tamburù 10, per il quale interviene ai fini della presente stipula il sig. Valerio Fioravanti che agisce in nome e per conto dello stesso Ente in qualità di Direttore, di seguito denominato anche “Ente”,

E

- **TETRA PAK ITALIANA SPA**, Codice Fiscale e Partita IVA n.00172970360, con sede in Rubiera (RE), Viale della Resistenza 56/A, rappresentata dal dott. Paolo Maggi che interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, di seguito denominata anche “Tetra Pak”,

L'Ente e Tetra Pak, ciascuna singolarmente, una “Parte”; congiuntamente le “Parti”

Premesso che

- a) Tetra Pak è società leader mondiale nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento degli alimenti, impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale e della riciclabilità dei propri prodotti, anche attraverso attività di promozione dei materiali ottenuti dal riciclo, tra cui il polyAl, la componente polietilene e alluminio dei cartoni per bevande;
- b) L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale è l'ente pubblico cui è affidata la gestione delle aree naturali protette, delle riserve naturali e dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza, nonché la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico e la promozione della fruizione sostenibile del territorio;
- c) Le Parti condividono l'interesse a promuovere pratiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare, nonché la valorizzazione del territorio e dei percorsi ciclopedonali presenti nelle aree gestite dall'Ente;
- d) lungo la Ciclovia del Secchia sono presenti punti di interesse nei quali risulta utile installare elementi di arredo urbano a servizio dei fruitori;
- e) Tetra Pak ha manifestato la disponibilità a fornire e installare elementi di arredo urbano realizzati in materiale riciclato polyAl, derivante dal recupero dei cartoni per bevande.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1.1 Il presente Accordo disciplina i termini e le condizioni della collaborazione tra le Parti per la fornitura, installazione e messa a disposizione di tavoli in polyal riciclato (di seguito, i "**Materiali**") lungo il percorso della Ciclovía del Secchia, nonché nell'organizzazione di un evento pubblico di presentazione dell'iniziativa da svolgersi indicativamente nel mese di settembre 2026.
- 1.2 Il modello, il numero e la collocazione indicativa dei Materiali sono rappresentati nell'Allegato Tecnico e nell'elaborato grafico (Allegato B).
- 1.3 L'esatta localizzazione dei punti di installazione dei Materiali potrà variare sulla base delle valutazioni tecniche dell'Ente e delle esigenze di fruizione della Ciclovía del Secchia. Gli elementi di arredo saranno comunque collocati in luoghi di interesse lungo il tracciato della ciclovía.
- 1.4 Una volta ultimati i lavori di posizionamento dei Materiali, verrà reso all'Ente un certificato di corretta esecuzione del lavoro e da quel momento detti elementi di arredo saranno ceduti gratuitamente all'Ente che ne acquisirà la proprietà.
- 1.5 Le Parti si danno atto che per la fornitura dei Materiali da parte di Tetra Pak nulla sarà dovuto da parte dell'Ente, in quanto costituisce scopo del presente accordo per entrambe le Parti la promozione sul territorio dell'utilizzo di tali manufatti realizzati in materiale riciclato proveniente dai cartoni per bevande.

Articolo 2 - Impegni a carico di Tetra Pak

Ai sensi del presente accordo, Tetra Pak si impegna - direttamente o tramite terzi subfornitori - a svolgere le seguenti attività:

- a) provvedere all'acquisto dei Materiali, garantendo che questi sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e utilizzo, e le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato tecnico;
- b) organizzare e gestire il trasporto dei Materiali dal luogo di produzione ai siti di installazione lungo la Ciclovía del Secchia indicati dall'Ente;
- c) provvedere all'installazione dei Materiali a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- d) una volta completata l'installazione, cedere a titolo gratuito i Materiali all'Ente, che ne acquisirà la piena proprietà;
- e) organizzare tramite agenzia specializzata ed in collaborazione con l'Ente un evento pubblico di presentazione e lancio delle attività disciplinate dal presente accordo.

Articolo 3 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga:

- a) a prendere in carico i Materiali di cui all'allegato tecnico una volta che questi sono stati correttamente installati;
- b) a mantenere e a custodire a propria cura e spese i Materiali installati, eseguendo direttamente o tramite propri incaricati, controlli periodici per verificarne lo stato ed il mantenimento dello stesso pulito e adeguatamente curato;

- c) a manlevare Tetra Pak per ogni eventuale richiesta di risarcimento, costo, danno a cose o persone connesso e/o riconducibile ai Materiali, alla loro mancata manutenzione e cura, confermando che la responsabilità civile resta totalmente ed in via esclusiva in capo all'Ente una volta acquisita la proprietà degli stessi;
- d) a collaborare con Tetra Pak nella realizzazione di un evento lungo la Ciclovía allo scopo di promuovere le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 4 - Proprietà dei Materiali

- 4.1 I Materiali saranno acquistati da Tetra Pak, direttamente o tramite terzi, per conto e nell'interesse dell'Ente.
- 4.2 La proprietà dei Materiali sarà trasferita da Tetra Pak all'Ente al completamento delle operazioni di installazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
- 4.3 I Materiali saranno forniti nello stato in cui si trovano ("as is") e Tetra Pak non presterà alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla qualità, idoneità o durabilità degli stessi, fermo restando che Tetra Pak si impegna a trasferire all'Ente le eventuali garanzie del produttore.
- 4.4 A decorrere dalla data del verbale di consegna, l'Ente assumerà ogni rischio, onere e responsabilità relativi ai Materiali, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Articolo 5 – Comunicazione e visibilità

- 5.1 L'Ente si impegna a garantire a Tetra Pak adeguata visibilità nell'ambito delle iniziative di comunicazione relative alle attività disciplinate dal presente Accordo, ivi incluso l'evento di lancio e le eventuali comunicazioni sui canali istituzionali dell'Ente.
- 5.2 Le Parti concorderanno preventivamente i contenuti e le modalità delle comunicazioni relative alle iniziative, al fine di assicurare coerenza con gli obiettivi di promozione della sostenibilità e della riciclabilità dei materiali.
- 5.3 Qualsiasi utilizzo del nome, del marchio o del logo di ciascuna Parte dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte interessata.

Articolo 6 - Corrispettivo

Nessun corrispettivo sarà dovuto da Tetra Pak all'Ente, né dall'Ente a Tetra Pak, in relazione al presente Accordo.

Articolo 7 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al completamento di tutte le attività previste, inclusa la cessione dei Materiali all'Ente e lo svolgimento dell'evento di lancio, di cui alla lett. e) dell'art. 2 che precede.

Articolo 8 - Dismissione dei Materiali

All'atto della dismissione dei Materiali, che avverrà a cura, responsabilità e spese dell'Ente in qualità di proprietario degli stessi, l'Ente dovrà osservare tutte le norme applicabili e vigenti in materia di trasporto e smaltimento rifiuti.

Articolo 9 - Divieto di cessione dell'Accordo

È vietata la cessione, anche parziale dell'Accordo. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 del Codice civile.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti si obbligano al rispetto delle prescrizioni in materia di privacy di cui al Regolamento Europeo n.679/2016.

10.2 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 11 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di natura confidenziale di cui venga a conoscenza in relazione al presente Accordo e a non divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto della Parte cui le informazioni si riferiscono, fatti salvi gli obblighi di legge.

Articolo 12 – Responsabilità

12.1 Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni diretti derivanti dall'inadempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, nei limiti previsti dalla legge. In ogni caso, la responsabilità complessiva di Tetra Pak ai sensi del presente Accordo non potrà in nessun caso eccedere un importo pari al valore dei Materiali forniti.

12.2 In nessun caso una Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni indiretti, incidentali o consequenziali.

12.3 Nessuna Parte sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventi naturali, provvedimenti delle autorità, scioperi o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

13.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

13.2 Per qualsiasi controversia derivante da o connessa al presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Articolo 14 – Disposizioni finali

14.1 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, accordo o negoziazione, sia orale che scritta.

14.2 Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto tra tutte le Parti e sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti.

14.3 La nullità o l'inefficacia di una o più clausole del presente Accordo non comporterà la nullità o l'inefficacia delle rimanenti clausole.

Articolo 15 - Allegati

L'Allegato Tecnico e l'elaborato grafico (Allegato B) sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in data_____.

Per ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

Il Direttore

(arch. Valerio Fioravanti)

Per TETRA PAK ITALIANA SPA

Il Legale Rappresentante

(dott. Paolo Maggi)

ALLEGATO TECNICO

1. Lista elementi di arredo urbano

Articolo	Colore	Numero
Table Pique-Nique 180 cm.	Marrone / grigio	5

2. Posizione

Articolo	Posizione	Numero
Table Pique-Nique 180 cm.	Baiso	1
Table Pique-Nique 180 cm.	Castellarano	1
Table Pique-Nique 180 cm.	Castellarano	1
Table Pique-Nique 180 cm.	Casalgrande	1
Table Pique-Nique 180 cm.	Rubiera	1



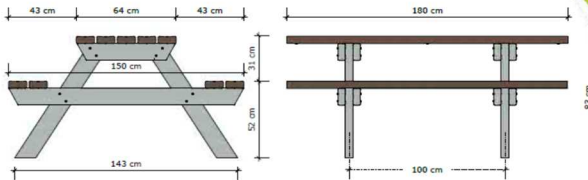
TRAIDIB
Centre d'application des programmes des 3R.
02.48.76.14.18.
www.traidib.com traidib@wanadoo.fr
3 Rue Pierre Boucher 18150 LA GUERCHÈ / L'AUBOIS

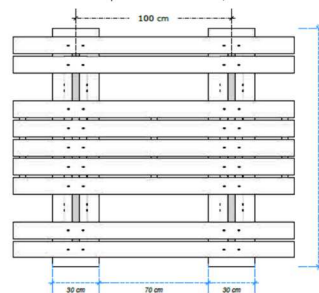
Table pique-nique 180 cm

Dimensions (tolérance de 5%)
**VUE 3D photo ou image non contractuelle [art L121-1 du code de la consommation]*

Coloris sur demande

Marron Gris naturel





Poids 155 kg, correspond au recyclage de 35 030 briques
Matériaux 100% recyclés et 100% recyclables par nos soins





Date adoptée 12-06-2023